Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Sabato, 10 giugno 1933 - Anno XI — Numero 135

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2092.
Modifiche allo statuto della Regia università di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con Regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227, 4 settembre 1930, n. 1312 e 1° ottobre 1931, n. 1778;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Bologna, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 77 e da 180 a 185.

In conseguenza della soppressione dei suddetti articoli e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 2. — L'ultima parte dell'articolo, relativa alle lauree e diplomi che si conseguono presso la Scuola di farmacia, è sostituita dalla seguente:

« laurea in chimica e farmacia, durata del corso 4 anni, più uno di pratica farmaceutica;

laurea in farmacia, durata del corso 4 anni, compreso il periodo di pratica;

diploma in farmacia, durata del corso 3 anni, più uno di pratica farmaceutica ».

Art. 3. — I. La denominazione « Seminari » è modificata in quella di « Istituti ».

La denominazione stessa s'intende modificata quante volte essa ricorre nelle varie disposizioni dello statuto.

II. Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento della Facoltà di medicina e chirurgia è soppressa la « Scuola di perfezionamento in patologia coloniale, 1 anno ».

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« L'insegnamento per ogni materia si svolge di regola in tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna in giorni distinti ».

Art. 16. — È aggiunto il seguente comma:

« Lo studente che si è presentato ad un esame con esito negativo non può essere ammesso allo stesso esame che in una sessione successiva ».

Art. 18. — È aggiunto il seguente comma:

« Non è consentita alcun'altra sessione di esami ».

Art. 20. — I. Nel 1° comma è soppressa la parola « almeno ».

II. Nel 2° comma, le parole « Nel caso » sono sostituite dalle parole: « Solo nel caso ».

Art. 21. — È sostituito dal seguente:

« Nella valutazione finale degli esami di profitto deve tenersi conto della cultura generale del candidato e della sua maturità intellettuale ».

Art. 27. — È sostituito dal seguente:

« I direttori delle Scuole post-universitarie di perfezionamento, ove non siano tali di diritto come titolari di ruolo di una determinata cattedra, sono nominati anno per anno dalla Facoltà, alla quale le Scuole stesse sono aggregate e sono rieleggibili.

Il Consiglio dei professori di ciascuna delle Scuole post-universitarie di perfezionamento è costituito da tutti i docenti che a qualsiasi titolo vi impartiscono un insegnamento ».

Art. 28. — È sostituito dal seguente:

« Alle Scuole post-universitarie di perfezionamento sono ammessi i laureati nelle rispettive Facoltà o Scuole.

I laureati che vi aspirano debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale, indirizzata al rettore e corredata del certificato di nascita, del certificato di laurea e delle quietanze del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi relativi.

Il numero degl'iscritti verrà ogni anno determinato dal Consiglio di ciascuna Scuola su parere della Facoltà ».

Art. 33. — I. Nel 1° comma sono soppresse le parole « .... e le tasse di diploma ».

II. — Dopo il 1° comma è inserito il seguente:

« La tassa di diploma è fissata in L. 200 ».

Art. 36. — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio dei professori di ciascuna Scuola può esonerare da una parte degli anni di studio prescritti per il conseguimento del diploma quei laureati i quali presentino particolari titoli di studio acquisiti dopo la laurea. L'esonero, ove non sia diversamente disposto nell'ordinamento di ciascuna Facoltà o Scuola, non potrà superare la metà degli anni di corso stabiliti per ciascuna Scuola. Soltanto in casi eccezionali, per l'importanza dei titoli presentati, o per una singolare maturità didattica, scientifica o professionale, l'esonero potrà essere maggiore od anche totale, ma dovrà essere approvato dal Senato accademico su relazione motivata del Consiglio della Scuola ».

Art. 39. — I. Nell'insegnamento di « diritto e procedura penale », di cui al n. 6, sono soppresse le parole: « ... o triennale ».

II. La denominazione dell'insegnamento di « statistica metodologica e demografica », di cui al n. 22, è modificata in quella di « statistica ».

Art. 40. — Nel 1° e 2° periodo del 2° comma, alle parole: « .... in altre Facoltà » sono aggiunte le parole « .... o Scuole ».

Art. 43. — Le parole: « ... materie nn. 14 e 24 » sono sostituite con le parole: « .... materie nn. 14, 21 e 24 ».

Art. 71. — È sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un istituto di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere alle esigenze teoriche e pratiche della preparazione all'esercizio della professione forense.

L'Istituto funziona ai fini dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1638 ». . . . .

Art. 73. — È sostituito dal seguente:

« L'istituto è retto da un direttore nominato dalla Facoltà giuridica tra i suoi membri e da due consiglieri nominati uno dalla stessa Facoltà ed uno dalla Commissione Reale degli avvocati di Bologna.

Il direttore e i due consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili ». . . . .

Art. 76. — È sostituito dal seguente:

« Presso l'istituto si tengono anche, secondo l'opportunità, conferenze od esercitazioni speciali nelle seguenti discipline:

legislazione finanziaria;
diritto internazionale privato;
ordinamento della proprietà fondiaria;
ordinamento giuridico del lavoro;
diritto matrimoniale;
ricerche di archivio e collazione di documenti;
arte notarile;
amministrazione fallimentare;
contabilità di aziende private e di enti pubblici ».

Art. 81 (già 82). — È sostituito dal seguente:

« Il funzionamento dell'istituto è regolato da apposite norme deliberate dalla Facoltà giuridica su proposta del Consiglio direttivo ed approvato con decreto del rettore della Università ».

Art. 83 (già 84). — All'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti:

« 29. lingua e letteratura spagnuola;
30. storia del risorgimento italiano;
31. numismatica ».

Art. 94 (già 95). — È sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di lettere e filosofia sono aggregate le seguenti Scuole di perfezionamento ai sensi dell'art. 2, lettera *c*) del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102:

a) Scuola di lingue e letterature francese e tedesca;
b) Scuola di archeologia ed antichità italiche;
c) Scuola di storia dell'arte medioevale e moderna;
d) Scuola di biblioteconomia e di archivistica.

Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione e le sopratasse di esami di profitto e di diploma sono corrisposte nella misura fissata dalla legge per la Facoltà di lettere e filosofia, salvo per la Scuola di biblioteconomia ed archivistica per la quale sono fissate in L. 150 complessive ».

Art. 102 (già 103). — I. Nell'elenco degl'insegnamenti è aggiunto, col n. 25, quello di « storia della medicina ».

II. È soppresso l'ultimo comma.

Art. 112 (già 113). — È aggiunto il seguente comma:

« Egli presiede il Consiglio della Scuola costituito a norma dell'art. 27, vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della Facoltà medica e chirurgica di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del Consiglio da lui presieduto ».

Art. 114 (già 115). — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della Scuola può esonerare da una parte degli anni di studio, prescritti dallo statuto per il conseguimento del diploma nelle singole Scuole, quei laureati in medicina e chirurgia che presentino particolari titoli di studio acquisiti dopo la laurea. L'esonero però non potrà in nessun caso superare la metà degli anni di corso stabiliti per ciascuna Scuola.

Il Consiglio della Scuola in via eccezionale, con motivata relazione e giudizio unanime, ha facoltà di proporre il conferimento del diploma di specialista, con esonero totale dalla frequenza dei corsi ed eventualmente anche dagli esami speciali, a quei laureati in medicina e chirurgia che posseggono una sufficiente anzianità post-universitaria e rivelano una evidente maturità culturale e professionale o presentano titoli scientifici di notevole importanza nella disciplina nella quale essi richiedono di essere diplomati specialisti. In questi casi però resta sempre obbligatorio l'esame di diploma. Per tali provvedimenti eccezionali è necessario sempre il parere favorevole della Facoltà e l'approvazione del Senato accademico ».

Dopo l'art. 178 (già 179) è soppresso il titolo « Sezione XII - Scuola di perfezionamento in patologia coloniale » ed è in conseguenza modificata la numerazione delle Sezioni successive.

Art. 222 (già 229). — Nell'ultimo comma sono soppresse le parole « .... di diploma ».

Art. 225 (già 232). — È sostituito dal seguente:

« Fanno parte dell'istituto tutti i professori di ruolo della Facoltà di scienze, aventi insegnamenti di matematica. Essi scelgono fra di loro il direttore, la cui nomina è sottoposta all'approvazione della Facoltà.

Il direttore sta in carica un biennio ed è rieleggibile ».

Art. 229 (già 236). — È sostituito dal seguente:

« Possono essere iscritti alla Scuola i laureati in fisica, in fisica matematica e in ingegneria.

È data tuttavia al Consiglio della Scuola la facoltà di ammettere anche quei laureati in materie affini alle precedenti, i quali, a suo insindacabile giudizio, diano sicuri affidamenti della necessaria preparazione scientifica e tecnica ».

Art. 230 (già 237). — È sostituito dal seguente:

« Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in radio-comunicazioni sono le seguenti:

1. Elettrologia generale;
2. Radiotecnica generale (biennale);
3. Propagazione delle onde elettromagnetiche;
4. Valvole termojoniche;
5. Complementi di elettrotecnica;
6. Misure radiotecniche;
7. Fotoelettricità;
8. Teleantografia e televisione;
9. Tecnica dei servizi R. T.;
10. Tecnica degl'impianti R. T.;
11. Esercitazioni di radiotecnica.

Ai suddetti corsi d'insegnamento sono annesse esercitazioni pratiche sperimentali e di misura.

Il Consiglio della Scuola fissa, anno per anno, l'ordine degli studi, la distribuzione delle materie nei due anni di corso e l'orario delle lezioni ».

Art. 231 (già 238). — È sostituito dal seguente:

« Il corso di perfezionamento in radiocomunicazioni viene tenuto nell'Istituto fisico « Augusto Righi » dell'Università ».

Art. 232 (già 239). — È sostituito dal seguente:

« Per il conseguimento del diploma i candidati debbono aver sostenuto con esito favorevole l'esame di profitto su ciascuna delle discipline elencate nell'art. 230.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta fondata su ricerche personali ed originali del candidato ».

Le disposizioni concernenti l'ordinamento della Scuola di farmacia, di cui al Titolo XVI, sono sostituite dalle seguenti:

« Art. 238. — La Scuola di farmacia conferisce la laurea in chimica e farmacia, la laurea in farmacia e il diploma in farmacia ».

« Art. 239. — Le materie d'insegnamento della Scuola di farmacia sono le seguenti:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Fisica elementare;
4. Fisica sperimentale;
5. Zoologia;
6. Mineralogia;
7. Botanica;

8. Chimica farmaceutica e tossicologica, inorganica e organica;
9. Materia medica (farmacognosia) e farmacologia;
10. Igiene;
11. Tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica;
12. Elementi di fisiologia;
13. Chimica bromatologica;
14. Chimica analitica;
15. Chimica fisica;
16. Matematica per chimici e naturalisti;
17. Chimica fisiologica.

Per quanto riguarda l'insegnamento della legislazione sanitaria esso verrà fatto in parte nel corso d'igiene ed in parte nel corso di tecnica farmaceutica, secondo le rispettive competenze ».

« Art. 240. — Le materie d'insegnamento sia per le lauree come per il diploma, fatta eccezione per la chimica farmaceutica e tossicologica inorganica ed organica, la chimica bromatologica e la tecnica farmaceutica e legislazione farmaceutica, sono comuni con quelle della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e della Facoltà di medicina e chirurgia. La materia medica (farmacognosia) e farmacologia, l'igiene e gli elementi di fisiologia, botanica e chimica analitica sono oggetto di speciale insegnamento.

Il professore di chimica farmaceutica e tossicologica appartiene alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ».

« Art. 241. — Gl'insegnamenti della Scuola vengono impartiti mediante lezioni teorico-dimostrative e sperimentali e mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratori ».

« Art. 242. — Nella Scuola di farmacia si danno quattro specie di prove:

esami di profitto;
esami pratici;
esami di laurea;
esami di diploma ».

« Art. 243. — Gli esami di profitto si danno per singole materie, salvo che la Scuola disponga ed indichi nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle varie discipline.

Gli esami pratici consistono in esperienze o in lavori pertinenti alle singole scienze e gruppi di scienze e nella relazione e discussione dei risultati ottenuti ».

« Art. 244. — Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre corsi, comprese le esercitazioni di laboratorio ».

« Art. 245. — I professori possono assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui e di prove pratiche, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui o prove pratiche servono di criterio per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia ».

« Art. 246. — Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia la Scuola propone il piano di studio che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti possono variare il piano di studio proposto, purchè seguano i corsi e superino gli esami in almeno 16 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 239 o fra quelle delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia, dell'Istituto superiore agrario e della Scuola di chimica industriale e purchè seguano almeno otto corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori della Scuola o della Facoltà di scienze ».

« Art. 247. — L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del 4° anno ed una alla fine del 5°.

Alla fine del 4° anno lo studente deve:

1. Superare tre prove di analisi chimica qualitativa, quantitativa e tossicologica da eseguirsi sotto la sorveglianza di almeno due membri della Commissione esaminatrice, nel laboratorio di chimica farmaceutica;

2. Superare una prova di analisi e preparazione di due prodotti farmaceutici, da eseguirsi come al n. 1. I nomi dei due prodotti vengono indicati dalla sorte;

3. Presentare una dissertazione scritta d'indole sperimentale o bibliografica, avente qualche carattere di originalità nella trattazione o nelle considerazioni, sopra un argomento scelto liberamente in chimica farmaceutica o in materia strettamente affine. Le dissertazioni di laurea, se manoscritte, debbono essere accompagnate da un largo riassunto, in non meno di dodici copie dattilografate, e presentate alla segreteria universitaria, almeno un mese prima della data fissata dalla Scuola per gli esami di laurea, insieme con il titolo di due argomenti orali che lo studente si offre di svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, tratti da materie diverse da quella che forma oggetto della dissertazione;

4. Sostenere un esame orale che comprenda la discussione delle prove pratiche, della dissertazione e di due argomenti orali.

Sulla dissertazione riferisce il professore ufficiale o libero docente sotto la cui direzione o nel cui laboratorio è stata elaborata la tesi, oppure altro insegnante cui ne sia stato dato incarico dal preside.

Alla fine del 5° anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico nel quale deve dimostrare la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante e rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, in quanto ha attinenza con la farmacia.

Gli studenti che ne facciano domanda possono, in seguito a deliberazione del Consiglio della Scuola, sostenere l'esame di laurea in unica seduta alla fine del quinto anno ».

« Art. 248. — Lo studente, prima di presentarsi alla fine del quarto anno alla prima parte dell'esame di laurea in chimica e farmacia, deve aver sostenuto, oltre gli esami sulle materie indicate all'articolo 246, i seguenti esami pratici:

esame pratico di analisi qualitativa;
esame pratico di analisi quantitativa;
esame pratico di preparazioni farmaceutiche;
esame pratico di chimica farmaceutica, tossicologica e zoochimica;
esame pratico di chimica bromatologica.

Deve sostenere inoltre un esame pratico di cultura (colloquio).

Nel 5° anno lo studente si esercita nella pratica farmaceutica presso una farmacia da lui scelta fra quelle comprese in un elenco approvato dalla Scuola.

Le domande per autorizzazione a tenere praticanti debbono essere presentate entro il mese di maggio. L'elenco delle farmacie autorizzate viene pubblicato entro il mese di giugno. Il tempo utile per la pratica professionale decorre dal giorno in cui il direttore della farmacia autorizzata abbia notificato alla segreteria universitaria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'avvenuta iscrizione del praticante e l'orario prescrittogli.

Il farmacista deve notare ogni giorno, in apposito registro ostensibile alle Autorità accademiche, le presenze ed assenze del praticante. Il preside della Scuola si accerta con ispezioni o in altro modo più opportuno che la pratica professionale avvenga col dovuto profitto.

Il tempo complessivo della pratica non deve essere inferiore ad un anno solare; l'adempimento dell'obbligo suddetto risulta da certificato rilasciato dal direttore della farma-

cia presso la quale lo studente abbia esercitato, con menzione del numero delle assenze notate a registro.

Un semestre di pratica deve essere compiuto dallo studente nell'ultimo anno di corso.

In ogni caso per presentarsi agli esami di laurea in chimica e farmacia, lo studente deve aver compiuto 5 anni di regolare iscrizione ».

« Art. 249. — La Commissione, tanto per l'esame pratico che per quello di laurea, si compone di undici membri ed è presieduta dal preside della Scuola.

Ne fanno parte oltre il presidente, sei professori ufficiali della Scuola, fra i quali, di diritto, i professori di chimica farmaceutica, di chimica generale, di materia medica, di botanica e quello di igiene.

A questi si aggiungono un farmacista pratico e tre liberi docenti.

In caso di necessità il numero dei membri della Commissione potrà essere ridotto a sette, dei quali almeno quattro devono essere professori ufficiali ed uno libero docente ».

« Art. 250. — Per il conseguimento della laurea in farmacia la Scuola propone il piano di studio che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti possono variare il piano di studi proposto, purchè durante tutto il quadriennio seguano i corsi e superino gli esami in almeno tredici materie scelte fra quelle elencate nell'art. 239 ».

« Art. 251. — L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del quarto anno e consta di due parti: una teorica, preceduta dalle prove pratiche, l'altra professionale.

Le prove pratiche per l'esame in farmacia sono le seguenti:

1. Analisi chimica qualitativa con un miscuglio di almeno quattro cationi e quattro anioni;
2. Analisi chimica quantitativa ponderale e volumetrica;
3. Preparazione farmaceutica;
4. Analisi tossicologica;
5. Riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico inscritto nella F.U.

In queste prove il candidato deve riferire con relazioni scritte.

La tesi possibilmente sperimentale dovrà vertere sopra argomento attinente alla chimica farmaceutica o a materia affine, che potrà anche essere scelto dal candidato, previa accettazione da parte del professore della materia. La dissertazione dovrà essere presentata alla segreteria universitaria un mese prima dell'esame di laurea.

L'esame teorico finale di laurea comprende due parti:

1° discussione orale sulla tesi e sui risultati delle prove pratiche:

2° riconoscimento di medicamenti, droghe e piante medicinali, lettura critica e valutazione di ricette, interrogazioni sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria ».

« Art. 252. — Lo studente del corso di laurea in farmacia prima di presentarsi alla fine del quarto anno alla prima parte dell'esame di laurea, dovrà avere superato le prove pratiche seguenti:

preparazioni chimiche;

analisi qualitativa (miscuglio con non meno di quattro cationi e quattro anioni);

analisi quantitativa (ponderale e volumetrica);

preparazioni farmaceutiche (di prodotti inscritti nella F. U.);

esame pratico di chimica farmaceutica, tossicologica e zoochimica;

esame pratico di chimica bromatologica.

Alla fine del terzo anno o in principio del quarto, il laureando in farmacia dovrà sostenere un colloquio di cultura chimica per essere ammesso alla preparazione della tesi.

Lo studente dovrà inoltre esercitarsi nella pratica farmaceutica secondo le norme fissate nell'art. 248 per un tempo complessivo non inferiore a dodici mesi di cui almeno sei durante il quarto anno.

In ogni caso, per presentarsi all'esame di laurea in farmacia, lo studente deve avere compiuto quattro anni di regolare inscrizione ».

« Art. 253. — La Commissione per la laurea in farmacia è la stessa di quella per la laurea in chimica e farmacia, e funziona nello stesso modo indicato all'art. 249 ».

« Art. 254. — Per il conseguimento del diploma di farmacia la Scuola propone il piano di studio che viene comunicato agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti possono variare il piano di studio proposto purchè seguano i corsi e superino gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 239 o fra quelle delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia, e frequentino quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori di chimica, chimica farmaceutica, farmacognosia e botanica ».

« Art. 255. — Durante il quarto anno lo studente si esercita nella pratica farmaceutica secondo le norme fissate nell'art. 248.

Un semestre di pratica dev'essere compiuto dallo studente nell'ultimo anno di corso.

In ogni caso, per presentarsi alla seconda parte dell'esame di diploma, lo studente deve aver compiuto quattro anni di regolare iscrizione alla Scuola ».

« Art. 256. — L'esame di diploma in farmacia si dà in due sedute: una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno.

Alla fine del terzo il candidato deve superare le seguenti prove:

1° un'analisi qualitativa da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica, in presenza di almeno due membri della Commissione esaminatrice, alla quale il candidato rende conto con apposita relazione scritta;

2° analisi e preparazione di due prodotti farmaceutici da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica, sotto la sorveglianza del direttore. I nomi dei due prodotti vengono indicati dalla sorte;

3° una prova orale, nella quale il candidato è tenuto alla discussione sugli esami precedenti e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica.

Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non abbia superato le due prove pratiche.

Alla fine del quarto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico conforme a quanto è prescritto nel penultimo comma dell'art. 247 ».

« Art. 257. — La Commissione per la prima parte dell'esame di diploma è costituita di sette membri, fra i quali, di diritto, il preside, i professori di chimica generale, di chimica farmaceutica, di materia medica, di chimica bromatologica, ed un libero docente.

Quella per la seconda parte è costituita di nove membri, aggiungendosi a quelli indicati nel comma precedente i professori di botanica o d'igiene ed un farmacista ».

« Art. 258. — Il Consiglio della Scuola per coloro che sono forniti di altra laurea o diploma e che aspirano al conseguimento della laurea in chimica e farmacia, della laurea in farmacia o del diploma in farmacia, determina, volta per volta, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, gl'insegnamenti che debbono seguire e dei quali debbono superare l'esame, e consiglia l'ordine degli studi.

In ogni caso l'aspirante dovrà essere fornito della maturità classica o scientifica conseguita tanti anni prima, quanti sono quelli per cui viene concessa l'abbreviazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 116. — MANCINI.

LEGGE 20 aprile 1933, n. 559.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della Provincia stessa, autorizzata col R. decreto 9 novembre 1924, numero 1958, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata con i Regi decreti 28 agosto 1930, n. 1366, e 23 aprile 1931, n. 490, a tutto l'anno 1932, è ulteriormente prorogata, nella misura di L. 1.000.000, a tutto l'anno 1933.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 4.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del fondo per il culto, possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1933-34, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei patrimoni riuniti ex economali di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *F*);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *G*).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'art. 41 del predetto R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, o comandato, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Spese fisse)	130,001,293 —
2	Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali (Articolo 184 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908)	1,050,000 —
3	Indennità di traslocamento al personale civile	1,450,000 —
4	Indennità di missione al personale civile - Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1536	7,020,000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	70,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Regi decreti 17 febbraio 1924, numero 182, 28 agosto 1924, n. 1392 e 2 luglio 1925, n. 1205).	370,000 —
7	Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione dell'interno e rispettive famiglie - Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere, a norma dell'art. 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261	437,000 —
8	Fitto di locali per gli archivi di Stato, per gli uffici dei veterinari di confine, per gli uffici di pubblica sicurezza, per le colonie dei confinati e per gli uffici di culto (Spese fisse)	970,746 —
9	Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, degli archivi di Stato, degli uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei confinati nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme per i corpi di polizia - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali	798,000 —
10	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza - Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica - Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi	3,396,500 —
11	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero a francatura della corrispondenza spedita dalle Autorità politiche del Regno (Spesa obbligatoria)	5,500,000 —
12	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radio-telegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri	3,500,000 —
13	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza: delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	del Consiglio dei Ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'Interno - Spese accessorie - Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti	12,000,000 —
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	50,000 —
15	Consigli e Commissioni - Spese relative	90,000 —
16	Spese per propaganda d'italianità	240,000 —
17	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca - Funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno	41,000 —
18	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, numero 1168, 21 settembre 1879, n. 5078 e 29 aprile 1888, numero 5380)	20,000 —
19	Spese casuali	80,000 —
20	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
21	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'interno (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		167,084,539 —
	Debito vitalizio.	
22	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	60,000,000 —
23	Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e dei salariati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (Regio decreto 15 aprile 1926, n. 679; Parte I, art. 45 e Parte II art. 1; Regio decreto 1° maggio 1930, n. 680, art. 45) (Spesa obbligatoria)	250,000 —
24	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (Spesa obbligatoria)	90,000 —
25	Indennità per una sola volta invece di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	150,000 —
		60,490,000 —
	Spese per l'Amministrazione civile.	
26	Foglio degli annunzi nelle Provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione - Retribuzione agli amministratori (Spesa obbligatoria e d'ordine)	970,000 —
27	Contributo annuo a favore dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (art. 9, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 2247)	880,000 —
28	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia (Regio decreto 3 marzo 1927, n. 331)	50,000 —
29	Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro - Sussidi diversi di pubblica beneficenza e spese varie di carattere assistenziale in caso di sinistro	14,637,500 —
30	Assegnazioni a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ivi compreso il contributo di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277	65,000,000 —
31	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno - Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	frontiera - Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (Spesa obbligatoria)	2,750,00 —
32	Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (art. 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza) (Spesa d'ordine)	4,300,000 —
33	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali - Ispezioni ordinarie e straordinarie	8,000 —
		88,595,500 —
	Spese per la sanità pubblica.	
34	Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei - Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 136 al 156 del Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, Regio decreto 25 marzo 1923, n. 846, e Regio decreto 11 aprile 1926, n. 1133)	5,500,000 —
35	Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (legge 11 febbraio 1926, n. 272)	700,000 —
36	Sussidi ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro ed i tumori maligni in genere - Spese per l'acquisto del radio (Regio decreto 16 giugno 1927 n. 1016)	2,300,000 —
37	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427) . .	80,000 —
38	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395	*per memoria*
39	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'art. 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (art. 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382).	900,000 —
40	Fondo da concedersi esclusivamente ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini, per allontanarli dal contagio - Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (art. 6, lettere *a*) e *b*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	2,000,000 —
41	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (art. 6, lettera *c*), della legge 24 luglio 1919, n. 1382).	50,000 —
42	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (art. 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292)	500,000 —
43	Spese pel funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'istituto e dei laboratori della sanità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, n. 1421, e 23 ottobre 1925, n. 2118 e decreto ministeriale 1° novembre 1925); nonchè per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, e Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361)	678,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Num.	Denominazione	
44	Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali; per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici - Sussidi alle condotte farmaceutiche (Testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829, e Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732	130,000 —
45	Spese per limitare la fabbricazione e la distribuzione degli stupefacenti (Regio decreto 11 aprile 1929, n. 1086)	25,000 —
46	Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie - Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi, per studi e ricerche nell'interesse della profilassi delle malattie infettive e della propaganda igienico-sanitaria - Contributi per le scuole-convitto professionali per infermiere (articoli 1 e 5 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832)	1,400,000 —
47	Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	15,000 —
48	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	250,000 —
49	Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti (Regio decreto 29 settembre 1895, n. 636) - Indennità ai medici delegati ed al personale di bassa forza (decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 1056)	830,000 —
50	Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi contro le epizoozie, per studi ed indagini scientifiche nell'interesse della profilassi stessa - Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali - Contributi per le condotte veterinarie - Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno (articoli 51, 193, 194 e 201 del Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636) - Contributi all'Istituto internazionale del freddo in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1965), al Segretariato nazionale per la montagna in Roma (articolo 4 del Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2218) e all'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 18 novembre 1926, numero 2441)	1,642,000 —
51	Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli Istituti curativi contro la pellagra (articolo 190 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	25,000 —
52	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria - Spese per diffondere praticamente l'azione profilattica e curativa contro la malaria (articoli 1 e 2 sub 5, legge 19 maggio 1904, n. 209; articolo 38 Regio decreto 28 febbraio 1907, n. 61, modificato dal decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 482; articolo 2 Regio decreto 21 luglio 1927, n. 1502). - Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica e altre spese contemplate dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256 - Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna	2,600,000 —
53	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa d'ordine)	100,000 —
		19,725,000 —
	Spese per la sicurezza pubblica.	
54	Servizio segreto	3,000,000 —
55	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari (Spese fisse)	149,500,000 —
56	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma - Gratificazioni per riforma derivante da inabilità indipendenti dal servizio	5,840,000 —
57	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Risarcimento danni al vestiario - Medaglie al merito di servizio	2,000,000 —
58	Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne rese dal personale addetto alla Direzione dei servizi elettrici (articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1925, n. 1205)	19,800 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
59	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere - Premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a Corpi armati per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrinaggio in Sicilia (articoli 1 e 2 del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1801) - Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (articolo 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680) - Premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi	1,700,000 —
60	Spese per la scuola tecnica di polizia, per la scuola di polizia scientifica, per i Gabinetti di segnalamento e pel servizio delle ricerche	1,200,000 —
61	Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza - Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	9,000,000 —
62	Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia - Acquisto e mantenimento di cavalli e di bardature - Fitto di locali	400,000 —
63	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza: reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale - Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura - Bardature: sostituzione e riparazione	400,000 —
64	Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio - Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio - Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	550,000 —
65	Contributo alle Provincie per spese di accasermamento dei Corpi di polizia (Regio decreto 9 dicembre 1930, n. 1850)	30,000,000 —
66	Spese per l'affitto e la manutenzione ordinaria dei locali per l'accasermamento dei corpi di polizia entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (articoli 38 e 42 del Regio decreto 28 ottobre 1925, n. 1949)	3,300,000 —
67	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la Scuola tecnica di polizia, arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali - Indennità di alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'Arma dei Reali carabinieri (articolo 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	31,700,000 —
68	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica	35,000 —
69	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri	200,000 —
70	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	1,900,000 —
71	Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	3,000,000 —
72	Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	300,000 —
73	Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per la truppa; indennità a carabinieri Reali, ad agenti di pubblica sicurezza e di altri corpi armati - Spese per la vigilanza aerea - Spese varie e occasionali in dipendenza di speciali servizi di ordine pubblico	12,000,000 —
74	Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza	7,500,000 —
75	Spese per i confinati di polizia - Contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti	8,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
76	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	25,000 —
77	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio - (Legge 25 giugno 1913, n. 785, e Regio decreto 9 aprile 1928, n. 941)	150 000 —
78	Indennità e retribuzioni per i servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	700,000 —
79	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera - Competenze fisse e variabili agli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Indennità di frontiera e di missione ai funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Equipaggiamento - Casermaggio - Mezzi di trasporto - Acquisto e manutenzione di materiale vario - Fitto e manutenzione ordinaria di locali - Spese varie per la sistemazione della vigilanza al confine	22,000,000 —
80	Spese per il servizio di investigazione politica	20,000,000 —
		314,419,800 —
	Spese per gli affari di culto.	
81	Stipendi ed assegni vari al personale ecclesiastico palatino (Spese fisse)	50,000 —
82	Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (articolo 30, comma 3°, del Concordato Lateranense (Spesa obbligatoria)	30,000 —
83	Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economali, destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (articolo 18, 3° comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848)	100,000 —
		180,000 —

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
84	Retribuzioni e indennità temporanea mensile a personale straordinario e avventizio compreso quello comandato e delle provincie redente (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694, e 23 ottobre 1927, n. 1966) - Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794; art. 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; articolo 61 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843) e indennità di buonuscita a quelli licenziati	430,200 —
85	Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse)	515,000 —
		945,200 —
	Spese per l'Amministrazione civile.	
86	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire 1.300.000, di cui alla Convenzione 15 marzo 1925, approvata con Regio decreto 16 aprile 1925, n. 640, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'Archivio di Stato di Torino. (Spesa ripartita - Nona delle 25 annualità)	80,015 —
87	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse)	195,000 —
88	Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane e siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8; legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2; e legge 18 luglio 1911, n. 850). (Spese fisse)	432,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
89	Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 29 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1891, e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220, e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86, e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594, 20 febbraio 1927, n. 376, e 14 giugno 1928, n. 1556) (Spesa obbligatoria)	17,841,782 —
90	Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (Ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476)	50,000 —
91	Contributi da corrispondersi ai Comuni ed ai Consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale (Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667) - Spese per l'istituzione in Bolzano e il funzionamento di uno speciale corso d'istruzione per i segretari comunali dell'Alto Adige	100,000 —
92	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	586,300 —
93	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole (articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586; articolo 2, comma 4, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa obbligatoria)	255,200 —
94	Maggior interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (Decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, 18 maggio 1916, n. 743, 5 luglio 1917, n. 1162, 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1750, 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria)	2,790,055 —
95	Contributo annuo al Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, la attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonchè di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione (articolo 1 del Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370) (Spesa ripartita - Settima delle 25 annualità consolidate)	50,000,000 —
96	Contributo a favore dell'Istituto Romano di San Michele (Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1353	180,000 —
97	Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale e ai Comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci per la parte delle spese obbligatorie	1,000,000 —
98	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai Comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degl'infermi a sensi del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Quindicesima delle venticinque annualità)	250,000 —
99	Contributo a favore del comune di Napoli a sollievo delle spese per spedalità, previdenza ed assistenza pubblica (articolo 6 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757) (Spesa ripartita - Ultima delle dieci annualità)	2,000,000 —
100	Spese per le elezioni politiche e per il funzionamento dei seggi	15,000,000 —
		90,760,352 —
	Spese per la sanità pubblica.	
101	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai Comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole: *a*) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b*) all'interessse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, agli articoli 1, 2 e 4	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	(comma 4ª) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria)	2,249,800 —
102	Sussidi ai Comuni per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in caso di bisogno in periodi di siccità, e sussidi in capitale ai Comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per facilitare l'esecuzione di opere igieniche e in sostituzione delle agevolezze consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856, e dall'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132; nonchè per studi e provvedimenti aventi le predette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (articoli 2 e 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Ultima delle dieci annualità)	525,000 —
103	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai Comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile	60,000 —
104	Concorso dello Stato nei mutui contratti dai Comuni e Consorzi per l'esecuzione di opere igieniche e per la provvista di acqua potabile. (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 1919, n. 2021, 19 novembre 1921, n. 1704, 30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134, 29 luglio 1925, n. 1158, 20 febbraio 1927, n. 245, 30 ottobre 1927, n. 2143, legge 21 giugno 1928, n. 1582, e Regi decreti 27 aprile 1931, nn. 557 e 558) (Spesa obbligatoria)	11,606,309 —
105	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (Spesa ripartita - Articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886. - Nona delle dieci annualità - Articolo 1 del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2636 - Sesta delle cinquanta annualità)	1,050,000 —
106	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da Comuni, Provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti, al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare (articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, e articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276) (Spesa obbligatoria)	397,000 —
107	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da Comuni, Provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza, o da altri enti morali, al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292) (Spesa obbligatoria)	2,000 —
		15,890,109 —
	Spese per la sicurezza pubblica.	
108	Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei corpi di polizia	209,500 —
	Spese per gli affari di culto.	
109	Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle Provincie dell'ex-regime austro-ungarico (Spese fisse)	6,235,000 —
110	Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle Provincie dell'ex-regime austro-ungarico	165,000 —
111	Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni seminari e premi a seminaristi che seguono, con profitto, tali corsi.	50,000 —
112	Spese per la compilazione dell'inventario contenente gli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura (articolo 22 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	30,000 —
		6,480,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
113	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita - Tredicesima delle trentacinque annualità)	71,612 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	167,084,539 —
	Debito vitalizio	60,490,000 —
	Spese per l'amministrazione civile	88,595,500 —
	Spese per la sanità pubblica	19,725,000 —
	Spese per la sicurezza pubblica	314,419,800 —
	Spese per gli affari di culto	180,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	650,494,839 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	945,200 —
	Spese per l'amministrazione civile	90,760,352 —
	Spese per la sanità pubblica	15,890,109 —
	Spese per la sicurezza pubblica	209,500 —
	Spese per gli affari di culto	6,480,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	114,285,161 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	71,612 —
	Totale della parte straordinaria	114,356,773 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	764,851,612 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	764,780,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	71,612 —
	Totale generale	764,851,612 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA B.

APPENDICE N. 1.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali.	
1	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	10,811,510 —
2	Prodotto di beni stabili	170,000 —
3	Annualità diverse e frutti di capitali	3,350,000 —
		14,331,510 —
	Proventi diversi.	
4	Contributo del Tesoro dello Stato (terzo comma dell'articolo 26 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	9,189,455 —
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	350,000 —
6	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 —
		9,549,455 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi.	
7	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero	470,000 —
8	Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese pei miglioramenti economici al clero del Regno e per l'aumento degli assegni supplementari ai parroci	54,434,235 —
		54,904,235 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali.	
9	Esazione e ricupero di capitali	3,680,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali	14,331,510 —
	Proventi diversi	9,549,455 —
	Totale del Titolo I. — Entrata ordinaria	23,880,965 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi	54,904,235 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Esazione di capitali	3,680,000 —
	Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria	58,584,235 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	78,785,200 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	3,680,000 —
	Totale generale	82,465,200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione.	
1	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse)	757,000 —
2	Indennità pel Consiglio d'amministrazione e per Commissioni varie - Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale	28,500 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio	30,000 —
4	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	30,000 —
5	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di stampa e di e di cancelleria	174,000 —
6	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione - Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi - Spese postali e telegrafiche	85,000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale e negli uffici finanziari in provincia	200,000 —
		1,304,500 —
	Debito vitalizio.	
8	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	650,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Contributi allo Stato.	
9	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (Spesa obbligatoria)	272,500 —
	Imposte e tasse.	
10	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici (Spese obbligatorie)	550,000 —
	Spese di liti e contrattuali.	
11	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (Spese obbligatorie)	210,000 —
	Spese patrimoniali.	
12	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spese fisse ed obbligatorie)	1,050,000 —
13	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	35,000 —
14	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni - Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036. (Spese fisse ed obbligatorie)	1.000,000 —
15	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	555,000 —
16	Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese e di edifizi annessi	400,000 —
		3.040.000 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
17	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	90,000 —
18	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse - Assegni ai canonicati della cattedrale di Agrigento (Spese fisse ed obbligatorie)	45,000 —
19	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	1,216,000 —
20	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	440,000 —
21	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	479,000 —
22	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (Spese fisse)	97,000 —
23	Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 29 gennaio 1931, nn. 227 e 228) (Spese fisse ed obbligatorie)	66,000,000 —
		68,367,000 —
	Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero	
24	Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane e di chiese nazionali all'estero - Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero	400,000 —
25	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza	480,000 —
26	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle colonie ed all'estero	68,000 —
		948,000 —
	Spese diverse.	
27	Spese casuali	5,000 —
28	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	150,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
29	Spese per riparazioni ad edifizi ex-demaniali e di enti ecclesiastici già di Regio patronato	200,000 —
30	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	60,000 —
31	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
32	Contributo all'Erario nelle spese per il personale della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione Generale del Fondo per il culto	612,730 —
33	Rimborso all'Erario della spesa del personale dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno addetto ai servizi della Direzione Generale del Fondo per il culto	663,000 —
		1,690,730 —
	Fondi di riserva.	
34	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	1,302,900 —
35	Fondo di riserva per le spese impreviste	293,570 —
		1,596,470 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
36	Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici, anche non dipendenti dal Fondo per il culto, preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra	156,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali.	
37	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	3,680,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione	1,304,500 —
	Debito vitalizio	650,000 —
	Contributi allo Stato	272,500 —
	Imposte e tasse	550,000 —
	Spese di liti e contrattuali	210,000 —
	Spese patrimoniali	3,040,000 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	68,367,000 —
	Spese di culto e di beneficenza nelle Colonie italiane e all'estero	948,000 —
	Spese diverse	1,690,730 —
	Fondi di riserva	1,596,470 —
	Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria	78,629,200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	156,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali	3,680,000 —
	Totale del Titolo II. Spesa straordinaria	3,836,000 —

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

TABELLE *B* e *C*.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	Parte ordinaria.	
	Entrata	23,880,965 —
	Spesa	78,629,200 —
	Differenze . . .	—54,748,235 —
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	54,904,235 —
	Spesa	156,000 —
	Differenze . . .	+54,748,235 —
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA.	
	Parte ordinaria e straordinaria (insieme).	
	Entrata	78,785,200 —
	Spesa	78,785,200 —
	Differenze . . .	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	78,785,200 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	3,680,000 —
	Totale generale . . .	82,465,200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO II.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	3,680,000 —
	Spesa	3,680,000 —
	Differenze . . .	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, ai termini dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo n. 9. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.

Capitolo n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo n. 11. — Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.

Capitolo n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

Capitolo n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'ar. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Capitolo n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.

Capitolo n. 17. — Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.

Capitolo n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento.

Capitolo n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.

Capitolo n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regi decreti 29 gennaio 1931, nn. 227 e 228).

Capitolo n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo n. 31. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 37. — Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.

Capitolo n. 32. — Contributo all'Erario nelle spese per il personale della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione Generale del Fondo per il culto.

Capitolo n. 33. — Rimborso all'Erario della spesa del personale dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno addetto ai servizi della Direzione Generale del Fondo per il culto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *D*.

APPENDICE N. 2.

Stato di previsione dell'entrata dal Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Num.	Denominazione	
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali.	
1	Rendite consolidate diverse	1,115,900 —
2	Prodotto di beni stabili	40,000 —
3	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	330,000 —
		1,485,900 —
	Proventi diversi.	
4	Ricuperi e proventi diversi	58,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi.	
5	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'articolo 6, lettera *b*) del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364	1,100,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.	
	Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	120,000 —
	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 —
		190,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali	1,485,900 —
	Proventi diversi	58,000 —
	Totale del Titolo I — Entrata ordinaria	1,543,900 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi	1,100,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 —
	Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria	1,290,000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	CATEGORIA I. — (*Entrate effettive*) (Parte ordinaria e straordinaria)	2,643,900 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	190,000 —
	Totale generale (Entrate reali)	2,833,900 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	SPESA.	
	PARTE PRIMA.	
	Spese proprie dell'Amministrazione.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese di amministrazione.	
1	Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale - Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale	29,500 —
2	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie).	30,000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	5,000 —
4	Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	9,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia .	6,000 —
6	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa . .	9,000 —
		88,500 —
	Spese di liti e contrattuali.	
7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche, volture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,200 —
	Imposte e tasse.	
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 —
	Spese patrimoniali.	
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	400,000 —
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma (Spese fisse e obbligatorie)	10,600 —
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse obbligatorie)	270,500 —
		681,100 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
12	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) . . .	500,000 —
13	Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in Roma delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero (articolo 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873, n. 1402) . . .	200,000 —
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso di acqua in servizio dei locali stessi. — Spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	36,000 —
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	572,000 —
		1,308,000 —
	Spese varie.	
16	Spese casuali	4,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	500 —
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
		4,500 —
	Fondi di riserva.	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.	138,000 —
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	1,400 —
		139,400 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	
21	Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d'ordine).	120,000 —
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine)	70,000 —
		190,000 —
	PARTE SECONDA.	
	Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
23	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato.	2,670 —
24	Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio	76,070 —
25	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	163,460 —
26	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1 della legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186)	*per memoria*
		242,200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	*per memoria*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO.

PARTE PRIMA.

Spese proprie dell'Amministrazione.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese di amministrazione	88,500 —
Spese di liti e contrattuali	5,200 —
Imposte e tasse	175,000 —
Spese patrimoniali	681,100 —
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	1,308,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Spese varie	4,500 —
	Fondi di riserva	139,400 —
	Totale del Titolo I. — *Spesa ordinaria*	2,401,700 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 —
	Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	2,591,700 —
	PARTE SECONDA.	
	Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.	
	Titolo I - Spesa ordinaria — Categoria I - Spese effettive	242,200 —
	Titolo II - Spesa straordinaria — Categoria I - Spese effettive.	*per memoria*
	Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria).	242,200 —
	Parte prima e seconda (insieme)	2,833,900 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

TABELLE *D* ed *E*.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	Entrata:	
	Titolo I Entrata ordinaria	1,543,900 —
	Titolo II - Entrata straordinaria	1,100,000 —
		2,643,900 —
	Spesa:	
	Parte prima — Titolo I - Spesa ordinaria	2,401,700 —
	Parte seconda — Titolo I - Spesa ordinaria	242,200 —
	Titolo II Spesa straordinaria	*per memoria*
		2.643.900 —
	Differenze	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Entrata — Titolo II - Entrata straordinaria	190,000 —
	Spesa: Parte prima — Titolo II - Spesa straordinaria.	190,000 —
	Differenze	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, ai termini dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo.

Capitolo n. 7. — Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tasse di registro, bollo, ipoteche, volture catastali e bollo sui mandati.

Capitolo n. 8. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua.

Capitolo n. 9. — Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.

Capitolo n. 10. — Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.

Capitolo n. 11. — Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.

Capitolo n. 14. — Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.

Capitolo n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.

Capitolo n. 17. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.

Capitolo n. 18. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 21. — Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi.

Capitolo n. 22. — Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.

Capitolo n. 25. — Fondo a disposizione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 2. — Pensioni agli impiegati a riposo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA F.

APPENDICE N. 3.

Stato di previsione dell'entrata dei Patrimoni riuniti ex economali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali.	
1	Rendite consolidate diverse	3,234,900 —
2	Prodotti di beni stabili	524,000 —
3	Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive	222,900 —
4	Interessi di capitali e di somme depositate in conto corrente.	5,000 —
		3,986,800 —
	Proventi diversi.	
5	Saldi attivi delle cessate gestioni economali	2,277,500 —
6	Ricuperi e proventi diversi	70,000 —
		2,347,500 —
	Fondi speciali.	
7	Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti, allo scopo di sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (3° comma dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	100,000 —
8	Entrate del Fondo Clero veneto, degli Scorpori beneficiari, delle Parrocchie povere e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti	1,326,000 —
		1,426,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
9	Esazione di capitali	500,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rendite patrimoniali	3,986,800 —
	Proventi diversi	2,347,500 —
	Fondi speciali	1,426,000 —
	Totale del Titolo I. — Entrata ordinaria.	7,760,300 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Esazione di capitali	500,000 —
	Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria	500,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	7,760,300 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	500,000 —
	Totale generale — Entrata	8,260,300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa dei patrimoni riuniti ex Economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Spese di amministrazione: missioni, premi di operosità e indennità varie	35,000 —
2	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, di stampa, di cancelleria e acquisto di mobili	40,800 —
3	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex economali (Spesa obbligatoria)	30,000 —
4	Sussidi ad impiegati in servizio, nonchè ad impiegati cessati dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti ed alle loro famiglie	20,000 —
5	Spese di manutenzione della proprietà immobiliare (Spesa obbligatoria)	90,000 —
6	Imposte e tasse (Spesa obbligatoria)	167,000 —
7	Spese contrattuali e di liti (Spesa obbligatoria)	13,000 —
		395,800 —
	Debito vitalizio.	
8	Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti (Spese fisse ed obbligatorie)	710,000 —
	Spese patrimoniali.	
9	Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive (Spese fisse ed obbligatorie)	114,000 —
10	Assegni fissi di varia natura (Spese fisse ed obbligatorie)	80,300 —
		194,300 —
	Spese diverse.	
11	Saldi passivi delle cessate gestioni economali	3,000,000 —
12	Spese casuali	4,000 —
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		3,004,000 —
	Spese di culto, di istruzione e di beneficenza	
14	Assegni al clero del Pantheon (Spese fisse)	37,000 —
15	Assegni fissi per scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione (Spese fisse)	225,000 —
16	Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione (articolo 18 legge 27 maggio 1929, n. 848)	1,571,200 —
		1,833,200 —
	Fondi speciali.	
17	Anticipazioni ai benefici sotto sequestro	20,000 —
18	Spese del Fondo clero veneto, degli Scorpori beneficiari, delle Parrocchie povere e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti	1,326,000 —
		1,346,000 —
	Fondi di riserva.	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	95,000 —
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	67,000 —
		162,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
21	Spese e compensi per il servizio di stralcio delle cessate gestioni economali (esclusi i premi di operosità e di rendimento e le indennità di missione)	100,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
22	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	15,000 —
23	Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenze e di istruzione (articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	*per memoria*
		115,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
24	Rinvestimento di capitali, estinzione di debiti e di altre passività patrimoniali	500,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza
Spese generali	395,800 —
Debito vitalizio	710,000 —
Spese patrimoniali	194,300 —
Spese diverse	3,004,000 —
Spese di culto, di istruzione e di beneficenza	1,833,200 —
Fondi speciali	1,346,000 —
Fondi di riserva	162,000 —
Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria	7,645,300 —

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

Denominazione	Competenza
CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	115,000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	500,000 —
Totale del Titolo II. — Spesa straordinaria	615,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	7,760,300 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	500,000 —
	Totale generale — Spesa	8,260,300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

TABELLE *F* E *G*.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
	ENTRATA. — Titolo I. — Entrata ordinaria	7,760,300 —
	SPESA:	
	Titolo I. — Spesa ordinaria	7,645,300 —
	Titolo II. — Spesa straordinaria	115,000 —
		7,760,300 —
	Differenze	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ENTRATA. — Titolo II. — Entrata straordinaria	500,000 —
	SPESA. — Titolo II. — Spesa straordinaria	500,000 —
	Differenze	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, ai termini dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 3. — Contributi varî dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex-economali.

Capitolo n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare.

Capitolo n. 6. — Imposte e tasse.

Capitolo n. 7. — Spese contrattuali e di liti.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Capitolo n. 9. — Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive.

Capitolo n. 10. — Assegni fissi di varia natura.

Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 22. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ELENCO N. 2.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 560.

Autorizzazione al comune di Mogorella Ruinas (Cagliari) a trasferire la sede municipale dalla frazione Mogorella a quella di Ruinas.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 10 febbraio u. s. con la quale il podestà del comune di Mogorella Ruinas, in esecuzione della propria deliberazione 31 dicembre 1932, n. 72, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale dalla frazione Mogorella a quella di Ruinas;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Cagliari con deliberazione 25 gennaio 1933, numero 747;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Mogorella Ruinas, in provincia di Cagliari, è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Mogorella a quella di Ruinas.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 3. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1933.

Ulteriore proroga, a favore della Zona franca del Carnaro, delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 25 luglio 1932 per i pagamenti degli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

ED

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1932, che detta le disposizioni concernente i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria;

Visti i decreti interministeriali 9 settembre 1932 e 13 dicembre 1932, che prorogano, rispettivamente, al 31 dicembre 1932 e quindi al 1° luglio 1933, l'applicazione alla Zona franca del Carnaro delle disposizioni di cui al citato decreto 25 luglio 1932;

Ritenuta l'opportunità di concedere una ulteriore proroga per l'applicazione delle disposizioni in parola a favore della Zona franca del Carnaro;

Decreta:

Articolo unico.

È protratta al 1° gennaio 1934 l'applicazione, alla Zona franca del Carnaro, delle norme di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1932 concernente i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria.

Roma, addì 24 aprile 1933 - Anno XI

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

(2236)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-214 S.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Giovanni fu Giovanni e di Brajdik Francesca, nato a Giacozze il 27 marzo 1877 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Maria fu Biagio Mislej, nata a Giacozze il 26 dicembre 1886, moglie;

Skapin Stanislao, nato a Trieste il 23 ottobre 1910, figlio;

Skapin Giulia, nata a Pola il 14 gennaio 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1270)

N. 50-215 S.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Francesco di Marco e della fu Renar Maria, nato a Tabor il 23 maggio 1885 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Michela fu Antonio Susa, nata a Tabor il 22 settembre 1898, moglie;

Skapin Stanislao, nato a Tabor il 16 novembre 1921, figlio;

Skapin Milano, nato a Tabor il 15 settembre 1923, figlio;

Skapin Anna, nata a Tabor il 17 settembre 1925, figlia;

Skapin Marco fu Mattia, nato a Giacozze il 28 marzo 1848, padre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1271)

50-216 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Giuseppe fu Giovanni e della fu Skapin Maria, nato a Tabor il 12 marzo 1894 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Luigia fu Giovanni Pavlic, nata a Borgo il 26 luglio 1893, moglie;

Skapin Giuseppe, nato a Tabor il 23 settembre 1919, figlio;

Skapin Emilia, nata a Tabor il 5 ottobre 1921, figlia;

Skapin Miroslava, nata a Tabor il 19 ottobre 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1272)

N. 50-217 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Giovanni fu Giovanni e della fu Pangerc Francesca, nato a Urabice il 17 settembre 1903 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Giuseppina fu Giacomo Mislej, nata a Urabice il 3 ottobre 1901, moglie;

Skapin Paolo fu Giovanni, nato a Urabice il 26 giugno 1906, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1273)

N. 50-218 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Giuseppe fu Martino e della fu Trampuz Marianna, nato a Urabice il 20 febbraio 1887 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Luigia fu Giovanni Trost, nata a Grecovizza il 21 giugno 1890, moglie;

Skapin Giuseppe, nato a Urabice il 25 settembre 1919, figlio;

Skapin Francesco, nato a Urabice il 13 novembre 1920, figlio;

Skapin Stefania, nata a Urabice il 26 dicembre 1922, figlia;

Skapin Albina, nata a Urabice il 5 gennaio 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1274)

N. 50-219 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Francesca in Jelercic di Biagio e di Pockarr Francesca, nata a Pogliegrande il 14 giugno 1891 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Marco di Biagio, nato a Pogliegrande l'11 aprile 1876, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1275)

N. 50-220 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Martino fu Primo e della fu Sanabor Giuseppina, nato a Urabice il 4 novembre 1869 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Maria fu Vincenzo, nata a Urabice il 15 novembre 1873, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1276)

N. 50-221 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Rodolfo di Mattia e di Maria Fune, nato a Prestrava il 31 marzo 1913 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1277)

N. 50-222 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Francesco fu Francesco e di Ronca Giovanna, nato a Vipacco il 4 novembre 1894 e residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Teresa fu Antonio Naglost, nata a Vipacco il 10 febbraio 1897, moglie;

Skapin Floriano, nato a Vipacco il 24 aprile 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1278)

N. 50-223 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Skapin ved. Orsola nata Lavrencic fu Giuseppe e della fu Furlan Maria, nata a Vipacco il 21 novembre 1855 e residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1279)

N. 50-224 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Skapin Leonardo di Francesco e di Mislej Francesca, nato a Tabor il 5 novembre 1892 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Maria di Antonio Gerbec, nata a Tomadio l'11 aprile 1892, moglie;

Skapin Emilio-Mario, nato a Giacozze il 31 gennaio 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1280)

N. 50-850 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Vincenzo fu Andrea e fu Caterina Zimic, nato a Gorizia il 22 gennaio 1878 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Maria di Lorenzo Verbec, nata a Trieste il 26 agosto 1879, moglie;

Mozetic Anna Maria, nata a Trieste il 25 maggio 1907, figlia;

Mozetic Paolo, nato a Gorizia il 21 aprile 1911, figlio;

Mozetic Carlo, nato a Gorizia il 15 luglio 1913, figlio;

Mozetic Stefania, nata Maribor, nata il 12 dicembre 1916, figlia;

Mozetic Giovanni, nato a Gorizia il 7 novembre 1921, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1281)

N. 50-851 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosetic Amiato fu Luigi e di Kregan Ottilia, nato a Gorizia il 6 marzo 1882 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Vittorio, nato a Gorizia il 30 aprile 1890, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1282)

N. 50-852 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosetic Pietro di Giovanni e di Anna Cernic, nato a Gorizia il 1° marzo 1885 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mosetic Maria di Vincenzo Nardin, nata a Gorizia il 24 marzo 1889, moglie;
Mosetic Eva, nata a Gorizia il 12 marzo 1913, figlia;
Mosetic Francesco, nato a Gorizia il 22 settembre 1919, figlio;
Mosetic Amalia, nata a Gorizia il 14 luglio 1921, figlia;
Mosetic Anna, nata a Gorizia il 1° aprile 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1283)

N. 50-853 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Arturo di Francesco e di Maria Comel, nato a Gorizia il 17 aprile 1872 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mosettig Amelia di Giovanni Guerra, nata a Marostica il 10 maggio 1877, moglie;
Mosettig Giovanni, nato a Gorizia il 9 ottobre 1913, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1284)

N. 50-854 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della signora Mosettig Caterina ved. Oblak di Francesco e di Caterina Marussig, nata a Merna il 18 novembre 1844 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del

succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1285)

N. 50-855 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mosettig Carolina fu Giuseppe e fu Luigia Saunig, nata a Ranziano il 22 gennaio 1872 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Amalia, nata a Ranziano il 14 febbraio 1875, sorella;

Mozetic Irma fu Sofia Mosettig, nata a Budapest il 21 agosto 1910, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1286)

N. 50-856 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Giuseppe fu Francesco e fu Orsola Culot, nato a Gorizia il 22 ottobre 1879 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mosettig Maria di Felice Calligaris, nata a Strassoldo il 25 dicembre 1887, moglie;

Mosettig Rodolfo, nato a Visco il 25 maggio 1911, figlio;

Mosettig Carla, nata a Visco il 5 marzo 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1287)

N. 50-857 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Luigi fu Luigi e di Cecilia Tribusson, nato a Gorizia l'8 ottobre 1896 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mosettig Albina fu Andrea Belingar, nata a Gorizia il 3 aprile 1904, moglie;

Mosettig Celestina, nata a Gorizia il 23 febbraio 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1288)

N. 50-858 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mozettig Eleonora fu Luigi e fu Cecilia Tribusson, nata a Gorizia il 27 settembre 1895 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mosettig Rodolfo, nato a Gorizia il 28 gennaio 1902, fratello;

Mosettig Marta, nata a Gorizia il 16 febbraio 1905, sorella;

Mosettig Paola, nata a Gorizia il 2 giugno 1908, sorella;

Mosettig Cecilia, nata a Gorizia il 5 marzo 1912, sorella;

Mosettig Raffaela di Eleonora Mosettig, nata a Gorizia il 16 luglio 1921, figlia;

Mosettig Dorina di Eleonora Mosettig, nata a Gorizia il 6 giugno 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1289)

N. 50-859 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Virgilio di Francesco e di Anna Gorkic, nato a Gorizia il 12 settembre 1893 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Olga fu Vincenzo Pelikan, nata a Merna l'11 marzo 1895, moglie;

Mozetic Nada, nata a Gorizia il 9 luglio 1923, figlia;

Mozetic Bruno, nato a Gorizia il 13 agosto 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1290)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 6 giugno corrente è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 29 maggio 1933, n. 515, recante autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere urgenti nella provincia di Massa Carrara.

(2238)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 129.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 giugno 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	15.91
Inghilterra (Sterlina)	65.10
Francia (Franco)	75.70
Svizzera (Franco)	371.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.69
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.40
Cecoslovacchia (Corona)	57.50
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.91
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.485
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.30
Olanda (Fiorino)	7.742
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.60
Svezia (Corona)	3.355
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.10
Id. 3,50 % (1902)	77.15
Id. 3 % lordo	54.425
Consolidato 5 %	87.70
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.175
Id. id. id. 1940	102.575
Id. id id. 1941	102.575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.375

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a 6 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 10 gennaio 1933-XI, n. 1509;
Visto il rapporto della Direzione generale ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) in data 19 maggio 1933-XI, n. pag. 410/24/82053;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a sei posti di allievo ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Roma, addì 23 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Dott. Marino Valfredo
2. Dott. Galletti Luigi
3. Dott. Macchia Francesco Paolo
4. Dott. Parducci Antonio
5. Dott. Tordini Gaetano
6. Dott. Di Palma Federico
7. Dott. Coppola Mario
8. Dott. D'Alessandro Pietro
9. Dott. Ialongo Enrico
10. Dott. Tranfaglia Giulio
11. Dott. Cifolino Sebastiano
12. Dott. Baccarani Cesare
13. Dott. Berni Angiolo
14. Dott. Venegone Giuseppe
15. Dott. Urso Salvatore
16. Dott. De Lorenzo Ferruccio
17. Dott. Balzar Massimo
18. Dott. Mongelli Vincenzo
19. Dott. Ricotti Vito
20. Dott. Giannetti Ostilio
21. Dott. Loiacono Michele
22. Dott. Tatafiore Pietro
23. Dott. Sferra Plinio

(2241)

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a 50 posti di alunno nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1932-X, col quale fu indetto un concorso per esami a n. 50 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo *C*);
Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1932-X, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;
Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1932-X, col quale fu apportata modifica nei componenti la cennata Commissione esaminatrice;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice predetta;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami,

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a 50 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 3 giugno 1932-X;

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti riportati nelle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
1	Massa Giosuè	8,115	7,750	15,865
2	Ruggeri Alessandro	8,350	7,250	15,600
3	Pavone Salvatore	7,715	7,500	15,215
4	Giacomazzi Giuseppe	7,465	7,650	15,115
5	Filippetti Gino	7,525	7,550	15,075
6	Conti Ercole	7,815	7,250	15,065
7	Marchi Elsa	8,390	6,660	15,050
8	Raja Calogero	7,965	7	14,965
9	Marsiglia Raffaele	7,990	6,901	14,891
10	Tamagnone Mario	7,140	7,750	14,890
11	Di Stefano Salvatore, orfano di guerra	7,540	7,200	14,740
12	Ghiani Luigi	7,165	7,551	14,716
13	Cannarella Gaetano	8,015	6,700	14,715
14	Pirrotta Maria	7,515	7,140	14,655
15	Calegari Delia	7,140	7,450	14,590
16	Ottavi Beatrice	7,015	7,551	14,566
17	Simonetti Attilio	7,665	6,900	14,565
18	De Troia Francesco	7,040	7,500	14,540
19	Cieri Guido	7,030	7,500	14,530
20	De Martino Carmela, sorella nubile caduto in guerra	7,515	7,003	14,518
21	Rotondo Nicola	7,515	7,002	14,517
22	Daddi Ignazio	7,215	7,301	14,516
23	Ottaviano Carmela	7,615	6,900	14,515
24	Fontana Maria	7,890	6,600	14,490
25	Ciccaro Vincenzo	8,090	6,350	14,440
26	Rositi Giuseppe	7,115	7,300	14,415
27	Leonardi Luigia, orfana di guerra	7,375	7	14,375
28	Miselli Rino	7,480	6,850	14,330
29	Grillo Francesco	7,745	6,550	14,295
30	Fazio Mario	7,490	6,800	14,290
31	Acconcia Rodolfo	7,615	6,660	14,275
32	Bullio Noemi	7,265	7	14,265
33	Zarcone Giuseppe	7,590	6,650	14,240
34	Siracusa Eugenio	7,340	6,850	14,190
35	Petrantoni Rosario	7,165	7	14,165
36	Nassi Mario	7,590	6,550	14,140
37	Friscia Michele	7,890	6,200	14,090
38	Calitri Pietro	7,680	6,400	14,080
39	Antuofermo Nicola	7,165	6,900	14,065
40	Cagnazzi Antonio	7,460	6,600	14,060
41	Caruso Michele	7,140	6,910	14,050
42	Miscione Filippo, ex combattente	7,040	7,002	14,042
43	Ge Annibale, ex combattente	7,040	7,001	14,041
44	Cosentino Giuseppe	7,490	6,550	14,040
45	Lamarra Antonio, orfano di guerra	7,015	7.002	14,017
46	Lorenzoni Antonio	7,615	6,401	14,016
47	Stazi Renata	7,065	6,950	14,015
48	Perucatti Olga	7,430	6,570	14
49	Lanza Sergio	7,440	6,550	13,990
50	Massetti Antonio	7,765	6,201	13,966
51	Piscopo Gennaro	7,065	6,900	13,965
52	Galeota Giovanni	7,340	6,601	13,941
53	Minutoli Giuseppe	7,390	6,550	13,940
54	Laurenzi Virginia	7,175	6,750	13,925
55	Carestiato Ugo, orf. di guerra	7,220	6,700	13,920
56	Rapuano Leonardo	7,415	6,500	13,915
57	D'Amico Santina	7,440	6,400	13,840
58	Bellavigna Francesco	7,725	6,100	13,825
59	Sinardi Grazia	7,015	6,800	13,815
60	Di Carlo Alberto	7,005	6,801	13,806
61	Capasso Alfonso	7,355	6,450	13,805
62	Cerutti Enrico	7,295	6,500	13,795
63	Cappuccio Michele	7,340	6,450	13,790
64	Capotorto Pasquale	7,315	6,460	13,775
65	Achard Luigi	7,265	6,502	13,767
66	Sidoti Antonino	7,415	6,351	13,766
67	Miano Salvatore	7,215	6,550	13,765
68	Posterli Andrea	7,690	6,060	13,750
69	Ferrante Vittoria	7,190	6,550	13,740
70	Morlacchi Aldo	7,715	6	13,715
71	Bellini Vincenzo	7,205	6,500	13,705
72	Casti Raimondo	7,465	6,200	13,665

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti riportati nelle prove scritt	Voto della prova oral	Votazione com plessiv
73	Bona Guglielmo, ex combattente	7,490	6,153	13,643
74	Gigli Alfredo	7,640	6,002	13,642
75	Toma Antonio	7,190	6,451	13,641
76	Falzoi Lidia	7,240	6,400	13,640
77	Rascio Gaetanina	7,615	6,001	13,616
78	Silli Mario	7,365	6,250	13,615
79	Formica Arnaldo	7,440	6,152	13,592
80	Di Valerio Giovanni	7,390	6,201	13,591
81	Lanzetta Potito	7,440	6,150	13,590
82	Malucchi Claudio	7,515	6,060	13,575
83	Maltinti Renato	7,570	6	13,570
84	Taucer Antonia	7,165	6,400	13,565
85	Micaelli Tullio	7,555	6	13,555
86	Carbonara Michele	7,190	6,351	13,541
87	Tartaglini Enrico	7,290	6,250	13,540
88	Rancati Adolfo	7,465	6,060	13,515
89	Emaldi Arrigo	7,140	6,355	13,495
90	Catalano Francesco	7,390	6,104	13,494
91	Calleri Mercede	7,490	6,003	13,493
92	Serafini Alberto	7,140	6,352	13,492
93	De Tiberio Alfredo	7,040	6,451	13,491
94	Casagrande Elda	7,440	6,050	13,490
95	Torelli Bernardo, ex combattente invalido	7,265	6,203	13,468
96	Sardini Lidia	7,465	6,002	13,467
97	Pasquariello Alfonso	7,415	6,051	13,466
98	Nicchi Maria	7,315	6,150	13,465
99	Angelicchio Andrea	7,440	6,001	13,441
100	Monizio Antonio	7,390	6,050	13,440
101	Gallo Francesco	7,165	6,260	13,425
102	Terrosi Socina	7,365	6,054	13,419
103	Mastellone Telesforo	7,015	6,403	13,418
104	Rapagnetta Ornella	7,365	6,052	13,417
105	Mele Caterina	7,065	6,351	13,416
106	Quinto Berardino	7,165	6,250	13,415
107	Rampone Oscar	7,055	6,350	13,405
108	Mucci Vittorino, orf. di guerra	7,390	6,002	13,392
109	D'Amico Giovanni	7,140	6,251	13,391
110	Costa Rosaria	7,390	6	13,390
111	Giordano Pasquale	7,165	6,202	13,367
112	Piredda Anna	7,265	6,101	13,366
113	Ambrosi Gemma	7,265	6,100	13,365
114	Grossi Andreina	7,140	6,210	13,350
115	Graziosi Enzo	7,090	6,250	13,340
116	Lo Perfido Angelo	7,265	6,053	13,318
117	Tana Bianca	7,265	6,052	13,317
118	Tringali Giuseppe	7,065	6,251	13,316
119	Ippona Luigi	7,215	6,100	13,315
120	Borgogni Torquato	7,305	6	13,305
121	Loffreda Bernardino	7,290	6	13,290
122	Coppola Giuseppe, ex combattente invalido	7,015	6,253	13,268
123	Rigliaco Luigi	7,065	6,202	13,267
124	Gatto Rodolfo	7,265	6,001	12,266
125	Gabrielli Attilio	7,265	6	13,265
126	Di Ruggiero Carlo	7,055	6,200	13,255
127	Mascia Eligio	7,135	6,100	13,235
128	Mazzacua Giuseppe	7,015	6,200	13,215
129	Marinari Fortunato	7,205	6	13,205
130	Monticelli Pia	7,145	6,050	13,195
131	Neri Domenico	7,065	6,100	13,165
132	Odorisio Nicola	7,075	6	13,075
133	Mazzolino Giuseppe	7,015	6,051	13,066
134	Moresi Costantino	7,065	6	13,065

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Massa Giosuè.
2. Ruggeri Alessandro.
3. Pavone Salvatore.
4. Giacomazzi Giuseppe.
5. Filippetti Gino.
6. Centi Ercole.
7. Marchi Elsa.
8. Raja Calogero.
9. Marsiglia Raffaele.
10. Tamagnone Mario.
11. Di Stefano Salvatore, orfano di guerra.
12. Ghiani Luigi.
13. Cannarella Gaetano.
14. Pirrotta Maria.
15. Calegari Delia.
16. Ottavi Beatrice.
17. Simonetti Attilio.
18. De Troia Francesco.
19. Cieri Guido.
20. De Martino Carmela, sorella nubile di caduto in guerra.
21. Rotondo Nicola.
22. Daddi Ignazio.
23. Ottaviano Carmela.
24. Fontana Maria.
25. Ciccaro Vincenzo.
26. Rositi Giuseppe.
27. Leonardi Luigia, orfana di guerra.
28. Miselli Rino.
29. Grillo Francesco.
30. Fazio Mario.
31. Acconcia Rodolfo.
32. Bullio Noemi.
33. Zarcone Giuseppe.
34. Siracusa Eugenio.
35. Petrantoni Rosario.
36. Nassi Mario.
37. Friscia Michele.
38. Calitri Pietro.
39. Antuofermo Nicola.
40. Cagnazzi Antonio.
41. Caruso Michele.
42. Miscione Filippo, ex combattente.
43. Ge Annibale, ex combattente.
44. Lamarra Antonio, orfano di guerra.
45. Carestiato Ugo, orfano di guerra.
46. Bona Guglielmo, ex combattente.
47. Torelli Bernardo, ex combattente invalido di guerra.
48. Mucci Vittorino, orfano di guerra.
49. Loperfido Angelo, ex combattente.
50. Coppola Giuseppe, ex combattente invalido di guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine indicato:

1. Cosentino Giuseppe.
2. Lorenzoni Antonio.
3. Stazi Renata.
4. Perucatti Olga.
5. Lanza Sergio.
6. Massetti Antonio.
7. Piscopo Gennaro.
8. Galeota Giovanni.
9. Minutoli Giuseppe.
10. Laurenzi Virginia.
11. Rapuano Leonardo.
12. D'Amico Santina.
13. Bellavigna Francesco.
14. Sinardi Grazia.
15. Di Carlo Alberto.
16. Capasso Alfonso.
17. Cerutti Enrico.
18. Cappuccio Michele.
19. Capotorto Pasquale.
20. Achard Luigi.
21. Sidoti Antonino.
22. Miano Salvatore.
23. Posterli Andrea.
24. Ferrante Vittoria.
25. Morlacchi Aldo.
26. Bellini Vincenzo.
27. Casti Raimondo.
28. Gigli Alfredo.
29. Toma Antonio.
30. Falzoi Lidia.
31. Rascio Gaetanina.
32. Silli Mario.
33. Formica Arnaldo.
34. Di Valerio Giovanni.
35. Lanzetta Potito.
36. Malucchi Claudio.
37. Maltinti Renato.
38. Taucer Antonia.
39. Micaelli Tullio.
40. Carbonara Michele.
41. Tartaglini Enrico.
42. Rancati Adolfo.
43. Emaldi Arrigo.
44. Catalano Francesco.
45. Calleri Mercede.
46. Serafini Alberto.
47. De Tiberis Alfredo.
48. Casagrande Elda.
49. Sardini Lidia.
50. Pasquariello Alfonso.
51. Nicchi Maria.
52. Angelicchio Andrea.
53. Monizio Antonio.
54. Gallo Francesco.
55. Terrosi Socina.
56. Mastellone Telesforo.
57. Rapagnetta Ornella.
58. Mele Caterina.
59. Quinto Berardino.
60. Rampone Oscar.
61. D'Amico Giovanni.
62. Costa Rosaria.
63. Giordano Pasquale.
64. Piredda Anna.
65. Ambrosi Gemma.
66. Grossi Andreina.
67. Graziosi Enzo.
68. Tana Bianca.
69. Tringali Giuseppe.
70. Ippona Luigi.
71. Borgogni Torquato.
72. Loffreda Bernardino.
73. Rigliaco Luigi.
74. Gatto Rodolfo.
75. Gabrielli Attilio.
76. Di Ruggero Carlo.
77. Mascia Eligio.
78. Mazzacua Giuseppe.
79. Marinari Fortunato.
80. Monticelli Pia.
81. Neri Domenico.
82. Odorisio Nicola.
83. Mazzolino Giuseppe.
84. Moresi Costantino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(2240)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.